

STATUTO

IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN NICOLA LA STRADA CE VIA
LUDOVICO ARIOSTO 12

Numero REA: CE - 254511

Codice fiscale: 03569440617

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	===== Allegato "A"	
	=== al Rep. n. 1078 ===	
	===== e alla Racc. n. 723 =====	
	<u>STATUTO</u>	
	===== <u>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</u> =====	
	La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:	
	===== "IL SOGNO Società Cooperativa Sociale" =====	
	costituita ai sensi della Legge 381 del dì 8 novembre 1991, è	
	retta dalle disposizioni che seguono. =====	
	===== <u>Articolo 2 - NORME APPLICABILI</u> =====	
	Alla presente cooperativa si applicano: =====	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori; =====	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460; =====	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative; ===	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	

	ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a re-	
	sponsabilità limitata, ai sensi dell'art.2519 2° comma e 2522	
	2° comma del codice civile. =====	
	===== <u>Articolo 3 - SEDE</u> =====	
	La società ha sede legale nel Comune di: San Nicola la Strada	
	(CE). =====	
	La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffii-	
	ci, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle.	
	===== <u>Articolo 4 - DURATA</u> =====	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga	
	o anticipato scioglimento. =====	
	===== <u>Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE</u> =====	
	5.1 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispet-	
	to delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e	
	delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo	
	scopo (come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e	
	successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata,	
	con gestioni separate: =====	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381; =====	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	

	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381. =====	
	La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS (Or-	
	ganizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi	
	dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97. =====	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economi-	
	che, sociali, professionali per i soci lavoratori. =====	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svol-	
	gimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle	
	prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e	
	servizi dei soci. =====	
	La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servi-	
	zi ai soci "fruitori". =====	
	5.2 - La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di	
	cui alla: =====	
	lettera a) dell'art.1 L.381/91, si prefigge di svolgere atti-	
	vità socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte	
	principalmente, anche se non esclusivamente, a minori, adole-	
	scenti, giovani e famiglie a partire da un'impostazione di	
	cooperazione con il territorio. In relazione a ciò, la Coope-	
	rativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio	
	o per conto terzi le seguenti attività, suddivise per aree: ==	

	Area minori, adolescenti e giovani: =====	
	comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri ri-	
	creativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività	
	educativa di strada, attività di animazione del territorio,	
	consultori familiari e per l'affido, assistenza domiciliare a	
	minori, servizi residenziali per minori, centri di ascolto e	
	"counseling" (consulenza psicologica) come relazione di aiuto	
	e di orientamento scolastico, interventi nei contesti scola-	
	stici contro la dispersione scolastica, indagini sociali sui	
	servizi e interventi educativi, interventi formativi per ge-	
	nitori, interventi educativi e animativi per famiglie, ogni	
	genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, for-	
	mativo ed educativo per minori e giovani; servizi socio-assi-	
	stenziali per la prima infanzia (0-3 anni) determinati in:	
	nido, micronido e centro prima infanzia; servizi di istruzio-	
	ne di grado preparatorio nonché servizi di istruzione prima-	
	ria; =====	
	Area nuove povertà e emarginazione sociale: =====	
	azioni preventive del disagio sociale, centri di ascolto, so-	
	stegno e reinserimento di soggetti a rischio, centri territo-	
	riali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari, me-	
	diazione sociale, interculturale e linguistica, misure acces-	
	sorie a sostegno della frequenza di attività formative, edu-	
	cative e orientative quali, a mero titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, servizi di supporto individualizzato, ausili,	

	gestione ed erogazione di borse formative, borse lavoro e/o	
	altre forme di supporto economico, servizi di accompagnamento	
	e/o altre forme di affiancamento e tutoraggio finalizzate a	
	facilitare la realizzazione di esperienze formative; forma-	
	zione professionale, orientamento, tirocini e work experien-	
	ces (borse-lavoro), formazione esterna per apprendisti; =====	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite	
	e lecite: =====	
	attività di formazione e consulenza; attività di sensibiliz-	
	zazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,	
	al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'atten-	
	zione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	campagne di sensibilizzazione e informazione; interventi per	
	il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e	
	lecite; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione so-	
	ciale; =====	
	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed	
	educativi: =====	
	percorsi di qualificazione di base per specifiche figure pro-	
	fessionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare - fi-	
	sioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, inse-	
	gnanti di sostegno, e simili); aggiornamento professionale	
	degli operatori dei servizi; interventi di supervisione dei	
	piani socio-assistenziali; supervisione e coordinamento di	
	progetti per servizi socio-assistenziali educativi; formazio-	

	ne per adulti e il volontariato; =====	
	Area attività socio-sanitarie ed educative: =====	
	- gestione di servizi socio sanitari per persone anziane,	
	portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio	
	psichico, fisico ed in particolare delle persone con autismo	
	o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro au-	
	tistico per garantirne la migliore qualità della vita favo-	
	rendone il processo di crescita, integrazione e valorizzazio-	
	ne soggettiva, attraverso la gestione di case di riposo, di	
	cura, centri diurni e di accoglienza, gruppi appartamento o	
	attraverso il sistema dei PTRI (Piani Terapeutici Riabilita-	
	tivi Individuali) sostenuti da BdS (Budget di Salute); cura e	
	riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai	
	soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale; in-	
	terventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza so-	
	ciale e materiale, anche a domicilio, di aiuto domestico, di	
	assistenza scolastica anche a soggetti portatori di handicap;	
	promuovere attività di formazione, orientamento ed informa-	
	zione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni della	
	terza età; gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e	
	l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative,	
	culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita; rappresentare le istanze e le pro-	
	gettualità di chi opera sul territorio con progetti ludici,	
	pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del di-	

	ritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso l'azio-	
	ne di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e l'attività in	
	strutture fisse (Ludoteche e babysitting); =====	
	- l'organizzazione e la gestione di laboratori di analisi	
	cliniche, igiene e profilassi, di centri di radiologia e di	
	diagnostica per immagini, di centri di riabilitazione e fi-	
	sioterapia, di residenze assistenziali e di istituti termali,	
	nonchè di ogni altro centro di diagnosi ed assistenza so-	
	cio-sanitaria; =====	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio sani-	
	taria domiciliare, anche di tipo specialistica, a favore di	
	anziani, disabili, minori, consistente nell'insieme organiz-	
	zato di trattamenti riabilitativi e, infermieristici necessa-	
	ri per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino	
	funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e	
	della famiglia, tra gli altri: trattamenti di fisiokinesite-	
	rapia e riabilitazioni motorie e neuromotorie, nonché tratta-	
	menti fisioterapici di qualsiasi specie anche ambulatoriali e	
	strumentali, inclusi i trattamenti di psicomotricità e logो-	
	pedia, servizi di assistenza materiale e di aiuto alle perso-	
	ne e Assistenza geriatrica; inclusi i trattamenti delle altre	
	attività paramediche indipendenti costituenti servizi di as-	
	sistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o den-	
	tisti: quali attività di infermieri, o altro personale para-	
	medico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi cura-	

	tivi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chirote-	
	rapia, ippoterapia, ostetriche eccetera; attività del perso-	
	nale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia	
	dentaria, gli igienisti; =====	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture sanitarie, so-	
	cio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura	
	preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e	
	riabilitative, ivi compresi centri ippici e maneggi per ippo-	
	terapia; =====	
	- la gestione e coordinamento di strutture sanitarie, socio--	
	sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preven-	
	tiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabili-	
	tative, ivi compreso presso le strutture innanzi indicate il	
	coordinamento dell'attività Medico-Chirurgica-Riabilitativa e	
	psicologica, che potrà e dovrà essere personalmente svolta da	
	coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano medici, psico-	
	logi o professionisti della riabilitazione medico-sanitaria	
	legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo profes-	
	sionale ove richiesto dalle normative vigenti. =====	
	Inoltre, la cooperativa (oltre ad avere ad oggetto la gestio-	
	ne, in base all'art. 1, comma 1, lettera a della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381, delle precedenti attività e servizi so-	
	cio-sanitari, educativi ed assistenziali) sempre con le fina-	
	lità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque	
	con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualisti-	

	co, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperato-	
	ri, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b)	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 , lo svolgimento delle se-	
	guenti attività, finalizzate all'integrazione lavorativa di	
	persone svantaggiate, e precisamente: =====	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, an-	
	che con distributori automatici; =====	
	- la gestione, in proprio e conto terzi, di bar, bottiglie-	
	rie ed enoteche, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizze-	
	rie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, ristorazione in	
	self service, pubs, disco-pubs, paninoteche, osterie e birre-	
	rie, friggitorie, pizzerie a taglio, e punti di ristoro in	
	qualsiasi luogo con annesso intrattenimento e spettacolo; ====	
	- la fornitura e la distribuzione dei cibi e pasti prodotti a	
	terzi; l'attività di ristorazione collettiva per Enti pub-	
	blici e privati con fornitura di pasti caldi e semifreddi ad	
	enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzione e ge-	
	stione di mense aziendali e/o centri produzione pasti presso	
	soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura, scuole	
	e collettività in genere; l'attività di catering, banqueting	
	e di fornitura di pasti a domicilio; =====	
	- l'attività di prestazione di servizi sostitutivi di mense e	
	simili mediante buoni pasto, e ciò sia in proprio che per	
	conto terzi o con la partecipazione di terzi; =====	
	- la produzione di derivati del latte; =====	

	- l'attività di gestione e impianto sia in Italia che all'e-	
	stero, di imprese turistiche, di strutture ricettive ed an-	
	nessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motels, vil-	
	laggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze,	
	case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congres-	
	suali, parchi di divertimento, stabilimenti termali, centri	
	estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive,	
	ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari, im-	
	pianti sportivi; =====	
	- la gestione in proprio e conto terzi di attività culturali,	
	turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di	
	congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi	
	culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura	
	delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di acco-	
	glienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la	
	gestione di servizi hostess ed interpretariato; =====	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo; =====	
	- l'effettuazione dei servizi di assistenza per le pratiche	
	dirette ad ottenere il rilascio delle attestazioni HACCP nel	
	rispetto delle norme che regolano l'esercizio delle attività	
	professionali in genere e in particolare delle attività pro-	
	fessionali protette; =====	
	- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, disin-	
	festazione e derattizzazione di strutture proprie e di terzi	

	sia pubbliche che private; =====	
	- l'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento e riscaldamento dell'aria; =====	
	- l'attività di completamento e finitura degli edifici (posa in opera di infissi, pavimenti, ecc.); =====	
	- la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali; prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica; =====	
	- l'attività agricola ed agrituristica così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di legge in materia, nonché l'esercizio delle attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti; =====	
	- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale e didattica finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia; =====	

	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti a-	
	gricoli in proprio o acquistati; =====	
	- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali; =====	
	- l'attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e priva-	
	te; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria	
	e forestale, di impianto e manutenzione di verde pubblico e	
	privato; gestione di giardini pubblici e privati; =====	
	- l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti	
	ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere; =====	
	- l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di pro-	
	dotti alimentari; =====	
	- l'effettuazione del servizio di trasporti di merci e di co-	
	se, per conto proprio o per conto terzi; l'effettuazione di	
	traslochi; =====	
	- promuovere l'addestramento e la specializzazione della ma-	
	nodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
	corsi di formazione professionale; =====	
	- la produzione e commercializzazione di articoli di artigia-	
	nato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento,	
	complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria,	
	oggettistica ed altri beni di varia provenienza anche sotto	
	forma di attività di commercio equo solidale o riguardo a	
	prodotti provenienti dal circuito del commercio equo e soli-	

	dale e dalle cooperative sociali; =====	
	- l'attività di disbrigo pratiche, richieste e ritiro certi-	
	ficati e documenti; =====	
	- la gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcel-	
	lana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto, e simili; =	
	- la gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, por-	
	tierato e custodia; =====	
	- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree pro-	
	tette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; l'at-	
	tività di protezione della flora, della fauna avicola, terri-	
	cola e montana; l'attività di gestione, manutenzione e sorve-	
	glianza di aree storiche, architettoniche, e archeologiche e	
	di musei; =====	
	- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call	
	center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-	
	soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina; =====	
	- attività di elaborazione dei dati inclusa l'elaborazione	
	completa e la realizzazione di report specifici ottenuti in	
	base ai dati forniti dai clienti, erogazione di servizi auto-	
	matizzati di elaborazione e "data entry", gestione database	
	(attività delle banche dati), fornitura a terzi, in qualsiasi	
	modalità consentita dalle legge, di dati provenienti da ban-	
	che dati, il tutto subordinatamente al rispetto e all'osser-	
	vanza di tutti i limiti, requisiti, condizioni ed altre pre-	
	scrizioni previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice	

	in materia di protezione dei dati personali) e da ogni altra	
	disposizione di legge e regolamentare in materia; =====	
	- gestione di servizi volti ad assicurare il rispetto da par-	
	te di datori di lavoro delle normative in materia di tutela	
	della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, preven-	
	zione degli infortuni, igiene industriale, nonchè lo svolgi-	
	mento di attività di formazione nel settore della medicina	
	del lavoro; =====	
	- commercio all'ingrosso di apparecchiature elettromedicali,	
	di prodotti (con esclusione di prodotti medicinali) e appa-	
	recchiature per laboratori di analisi e ricerca, materiali	
	reagenti e reattivi, attrezzature sanitarie; =====	
	- noleggio e manutenzione di apparecchiature elettromedicali	
	e relativa assistenza; =====	
	- commercio di articoli medicali ed ortopedici (con esclusio-	
	ne di prodotti medicinali) incluso il commercio all'ingrosso	
	di strumenti ed apparecchi per uso medico ed ospedaliero; ===	
	- commercio (con esclusione di prodotti medicinali) di mate-	
	riale sanitario e di consumo per laboratori diagnostici e di	
	analisi; =====	
	- attività di pubbliche relazioni e comunicazioni, inclusa	
	l'attività pubblicitaria e le attività a questa connesse;	
	così in particolare: le attività di marketing, produzione e	
	gestione materiale pubblicitario, ideazione, creazione ed e-	
	laborazione di messaggi pubblicitari, slogan audiovisivi,	

	campagne pubblicitarie che nell'esercizio di un'attività eco-	
	nomica vengano commesse dal cliente, al fine di promuovere la	
	fornitura, la vendita e il consumo di determinati prodotti o	
	di promuovere l'utilizzo di determinate prestazioni d'opera	
	e/o di servizi, apprestati dallo stesso cliente; organizza-	
	zione, esecuzione e realizzazione di campagne pubblicitarie;	
	attività di concessionaria di pubblicità consistente nella	
	vendita per conto proprio o per conto altrui di spazi pubbli-	
	citari; servizi alle imprese in materia di consulenza pubbli-	
	citaria per la promozione e commercializzazione di prodotti e	
	servizi. =====	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le atti-	
	menti disposizioni di legge e subordinatamente al rilascio di	
	eventuali necessarie autorizzazioni. =====	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o Asso-	
	ciazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle atti-	
	vità previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione; potrà stipulare	

	convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri e con	
	tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie Locali ed Enti	
	Pubblici in genere. =====	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al	
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o	
	utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà	
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di produzio-	
	ne e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602 e ss.	
	cc., e a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, as-	
	sistenza e tutela del movimento cooperativo. =====	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi. =====	
	===== Articolo 6 - SOCI =====	
	6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabi-	
	lito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2° com-	
	ma codice civile). =====	
	6.2 - I soci possono essere ordinari o volontari . =====	
	6.3 - Possono essere " Soci ordinari " tutti coloro che possono	
	partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed	

	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, in-	
	clusi fra essi: =====	
	* le persone fisiche svantaggiate , quali definite dall'art. 4	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-	
	ni, legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno	
	il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (la con-	
	dizione di persona svantaggiata deve risultare da documenta-	
	zione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo	
	il diritto alla riservatezza. Nel caso in cui il numero dei	
	soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società,	
	al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta	
	dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori do-	
	vranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la	
	percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo	
	scioglimento di diritto della società); =====	
	* coloro che , trovandosi in legale età lavorativa, italiani o	
	stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che	
	ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto so-	
	ciale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale possono	
	partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi -	
	come consentito espressamente dall'art.10 della Legge	
	n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23/11/39 n.1815); =====	

	* i cd. Soci "fruitori" , ovvero i diretti e/o indiretti de-	
	stinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi	
	della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere	
	le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfa-	
	cente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne stru-	
	menti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro	
	e alla socialità. =====	
	Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e	
	sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o	
	coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in ap-	
	plicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture	
	pubbliche e/o private. I soci fruitori sono iscritti nel li-	
	bro soci con la detta qualifica; =====	
	* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	costituenti l'oggetto della società, come consentito espres-	
	samente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la coopera-	
	tiva abbia almeno nove soci. =====	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa. =====	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese in concorrenza a quella della cooperativa. =====	
	I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	

	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali. =====	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione Italiana. =====	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole i-	
	nerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la so-	
	cietà ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamen-	
	to/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i	
	dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e	
	s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile. =====	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento. =====	
	6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91, posso-	
	no inoltre far parte della Cooperativa come " Soci volontari "	
	tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la	
	loro attività, finalizzata al perseguimento dello scopo so-	
	ciale. =====	
	Detti soci non possono superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci. =====	

	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni det-	
	tate dal citato articolo 2 legge n.381/91. =====	
	===== <u>Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE</u> =====	
	===== <u>E IN PROVA</u> =====	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa co-	
	me socio ordinario possono essere ammessi in una categoria	
	speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in	
	prova", distinta in due sottocategorie in ragione dell'intere-	
	resse alla loro formazione professionale (soci in formazione)	
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale (soci in pro-	
	va), tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle e-	
	sigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli	
	aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali. =====	
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in formazio-	
	ne o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal	
	presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori. =====	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la	
	quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====	
	Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione	
	o in prova devono allegare il proprio <i>curriculum vitae</i> , spe-	
	cificando in particolare le esperienze lavorative in prece-	
	denza svolte ed i propri interessi lavorativi. =====	

	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in	
	formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e	
	competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di in-	
	serimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della	
	formazione professionale; quest'ultima può essere disciplina-	
	ta, in modo generale, da apposito regolamento. =====	
	Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il	
	diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno di-	
	ritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva	
	il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei	
	limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una	
	quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In	
	caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in	
	formazione o in prova l'integrale liquidazione della parteci-	
	pazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori. =	
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori ef-	
	fettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova, nell'in-	
	staurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi	
	riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.	
	I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in	
	prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i	
	soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero	
	di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o	
	in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione	
	arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata.	

	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o	
	in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capi-	
	tale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I soci	
	in formazione o in prova non possono rappresentare altri soci	
	in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di am-	
	ministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare	
	i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice	
	civile. I soci in formazione o in prova possono in ogni mo-	
	mento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta	
	giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla coope-	
	rativa, per le cause previste dal presente atto, ed inoltre	
	per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di	
	formazione ovvero di inserimento; si applicano, per il resto,	
	le disposizioni del presente atto sull'esclusione dei soci	
	cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione	
	comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione	
	immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci	
	in formazione e in prova. =====	
	Entro il termine del periodo della formazione o della prova,	
	come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di	
	cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti	
	prescritti dalla legge e dai presente atto, sarà ammesso a	
	godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori,	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà	
	accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al	

	socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo	
	della formazione o della prova, e quindi il rispetto degli	
	obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della	
	qualifica professionale al livello prestabilito dalla coope-	
	rativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inseri-	
	mento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo. Nel	
	caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e	
	purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di	
	formazione o di prova, ma con un anticipo non superiore a	
	trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrati-	
	vo esclude il socio in formazione o in prova dalla società. ==	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso ne-	
	gativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci	
	l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili,	
	le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché	
	le previsioni del presente atto sulla procedura di ammissione	
	dei soci cooperatori. =====	
	Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di	
	prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo	
	di formazione o di prova, purché la durata complessiva della	
	formazione o della prova non ecceda i cinque anni. =====	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni	
	legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in	

	quanto compatibili. =====	
	==== Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ====	
	Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente	
	articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, no-	
	me, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qua-	
	lifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della	
	quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale	
	soprapprezzo. =====	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci. =====	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. ===	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la delibe-	
	razione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro	
	sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante	
	socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	

	vocazione. =====	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci. =====	
	===== Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO =====	
	<u>9.1 - RECESSO</u> =====	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdi-	
	ta dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si	
	trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine	
	familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello	
	scopo sociale. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda. =====	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	

	dell'esercizio successivo. =====	
	9.2 - ESCLUSIONE =====	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.	
	2531 codice civile, può aver luogo: =====	
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili,	
	anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore	
	dell'impresa sociale; =====	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico; =====	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società; =====	
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; =====	
	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice ci-	
	vile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ====	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione. =====	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	9.3 - MORTE DEL SOCIO =====	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535	
	codice civile. =====	

	===== Articolo 10 - QUOTE =====	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro. =====	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di de-	
	roga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove ap-	
	plicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. =====	
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla so-	
	cietà, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di re-	
	cesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. =====	
	===== Articolo 11 - PATRIMONIO =====	
	11.1 - PATRIMONIO SOCIALE =====	
	Il patrimonio della società è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'am-	
	montare delle quote dei soci; =====	
	b) dal fondo di riserva legale; =====	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 8; =====	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere ri-	
	partite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della so-	
	cietà. =====	
	11.2 - CAPITALE SOCIALE =====	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	

	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero). =====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo. =====	
	<u>11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE</u> =====	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le moda-	
	lità previste dalla legge. =====	
	<u>11.4 - DIVIETI</u> =====	
	A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	Cooperativa di: =====	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====	
	- distribuire le riserve fra i soci. =====	
	<u>11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u> =====	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge. =====	
	<u>11.6 - UTILI - RISTORNI</u> =====	

	Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così	
	ripartiti: =====	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale; =====	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la coo-	
	perativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5	
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo	
	20 della medesima legge; =====	
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite mas-	
	simo previsto al precedente punto 10.4 e dall'art.2514 c.c.; =	
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della	
	legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o	
	all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al	
	precedente punto 11.1 lettera d); =====	
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel	
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. =====	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la	

	destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui	
	alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riser-	
	va di cui alla lettera a). =====	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettan-	
	ti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti	
	in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fi-	
	ne l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno	
	è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale ri-	
	sultante applicata alla retribuzione di ciascun socio deter-	
	mina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in	
	base alle decisioni dell'assemblea, mediante: =====	
	- integrazioni dei loro compensi; =====	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote. =====	
	11.7 - PRESTITI DEI SOCI =====	
	La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso	
	di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale. =====	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del co-	
	dice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto. =====	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), suc-	

	cessivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del	
	contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa	
	di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi	
	o legatari. =====	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	
	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su	
	tali somme la compensazione. =====	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unica-	
	mente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti	
	di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di	
	prestito. =====	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci coope-	
	ratori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei presti-	
	ti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite,	
	non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto	
	dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. =====	
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare comples-	
	sivo del prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonchè	
	l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dal-	
	la nota integrativa al bilancio di esercizio. =====	
	===== Articolo 12 - ORGANI SOCIALI =====	
	12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA =====	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonchè	
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione. =====	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori; =====	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore; =====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; =====	
	f) lo scioglimento anticipato della società. =====	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. =====	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute. =====	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ===	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo me-	
	diate avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-	
	nanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	

	domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dai presenti. Il presiden-	
	te verifica la regolarità della costituzione, accerta l'iden-	
	tità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento	
	della riunione ed accerta i risultati delle votazioni. =====	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che	
	nei casi di: =====	
	- modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-	
	dificazione dei diritti dei soci; =====	
	- scioglimento anticipato della società; =====	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci. =====	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da	

	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	
	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ===	
	<u>12.2 - AMMINISTRAZIONE</u> =====	
	A) - La società potrà essere amministrata, alternativamente,	
	su scelta dei soci al momento della nomina: =====	
	a) da un amministratore unico; =====	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cin-	
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina; =====	
	c) da due amministratori, che possono agire in via congiunta	
	o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomi-	
	na. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due amministra-	
	tori agiscono congiuntamente. =====	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori. =====	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	

	all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili. =====	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e de-	
	liberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la	
	corresponsione di eventuali indennità o compensi. =====	
	B) - Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione: ==	
	- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri e-	
	leggono fra i propri membri il presidente; =====	
	- le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare	
	mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla	
	legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della	
	maggioranza degli amministratori in carica, possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione	
	scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto	
	non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione. La decisione è adottata mediante approvazione	
	per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti	
	che contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve con-	
	cludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione; =====	
	- nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio	

	di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccoman-	
	data o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima; =====	
	- le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in cari-	
	ca, non computandosi le astensioni, e devono constare da ap-	
	posito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario	
	(nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere	
	trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori; =====	
	- il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. =====	
	c) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	riservino espressamente ai soci. =====	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati affi o ca-	
	tegorie di atti. La firma e la rappresentanza della società	
	di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'organo ammi-	
	nistrativo adottato, spettano: =====	

	- all'amministratore unico; =====	
	- ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli	
	consiglieri delegati; =====	
	- ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad entram-	
	bi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di ammini-	
	strazione. =====	
	===== Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA' =====	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nelle ipotesi previste dalla legge. =====	
	===== Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate	
	dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la	
	nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera d). ==	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,	
	4 e 5 del DLGS 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Im-	

39 di 39